


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 7 GENNAIO 2010, N. 79: ai fini della sanzione prescritta dall'art. 6 lett. d) del D.L n. 172/08 («*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale*») relativamente all'attività di trasporto illecito di rifiuti non è richiesta la qualità di imprenditore in capo all'autore del trasporto abusivo.

« Invero, ai fini della sussistenza dell'elemento obiettivo del reato di cui all'art. 6 lett. d) D.L. 172/08 - quanto all' attività di trasporto illecito di rifiuti - non è richiesta la qualità di imprenditore in capo all'autore del trasporto abusivo. La citata previsione legislativa statuisce, letteralmente, che è punito chiunque effettua un'attività di trasporto di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente; senza richiedere l'ulteriore requisito dell'organizzazione imprenditoriale. Né il requisito dell'attività di imprenditore trova una sua necessità ontologica nella ratio o finalità teleologica della fattispecie de qua, la quale, invece, tende a reprimere l'attività di chiunque trasporti abusivamente rifiuti speciali e non, con grave pregiudizio dell'integrità ambientale del territorio. ».



APR
 **79 / 10**

RE P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Udienza in Camera

di Consiglio in

data 28/10/09

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Pierluigi	Onorato	Presidente
1. Dott. Alfredo	Teresi	Consigliere
2. Dott. Mario	Gentile	Consigliere
3. Dott. Maria Silvia	Sensini	Consigliere
4. Dott. Guicla I.	Mulliri	Consigliere

N. *1244*
REGISTRO GENERALE
N. 22745/09

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

PM presso il Tribunale di S. Maria C.V.

Avverso Ordinanza

Tribunale di S. Maria C.V., sezione distaccata di Carinola, emessa il 14/05/09 nei confronti di Guglielmo Antonio, nato l'01/05/1959

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile

Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Antonio Siniscalchi

che ha concluso per Annullamento senza rinvio.

Udito il difensore *Avv. Roubi Gerstme*

SP



Svolgimento del processo

Il Tribunale di S. Maria C.V., sezione distaccata di Carinola, con ordinanza emessa il 14/05/09 non convalidava l'arresto di Guglielmo Antonio colto nella flagranza del reato di cui all'art. 6 lett. d) D.L. 172/08; respingeva, altresì, la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti del predetto arrestato.

Il PM presso il Tribunale di S. Maria C.V. proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) cpp.

In particolare il PM ricorrente esponeva che la decisione impugnata era errata in diritto, poiché ai fini della sussistenza dell'elemento obiettivo del reato di cui all'art. 6 lett. d) D.L. 172/08 – contrariamente da quanto affermato dal Tribunale – non era necessario che il trasporto illecito fosse effettuato nell'ambito di attività imprenditoriale.

Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, ^{con} ~~mediante~~ declaratoria di legittimità dell'arresto.

Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 28/10/09, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

In data 13/05/09 i C.C. di Mondragone traevano in arresto Guglielmo Antonio, perché sorpreso alla guida del veicolo tg FI 968458 contenente materiale di scarto delle lavorazioni edilizie quantificate in circa cinque mc³ senza essere munito della prescritta autorizzazione; il tutto ai sensi dell'art. 6 lett. d) D.L. 172/08. Il PM



procedeva al giudizio direttissimo nel corso del quale il Tribunale di S. Maria C.V. - *Carinab* *sf*
non convalidava l'arresto, poiché non ricorreva l'attività di impresa finalizzata al
trasporto de quo.

Il PM proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che la
decisione ~~che la decisione~~ impugnata è errata in diritto. *sf*

Invero, ai fini della sussistenza dell'elemento obiettivo del reato di cui all'art. 6 lett. d)
D.L. 172/08 – quanto all'attività di trasporto illecito di rifiuti – non è richiesta la
qualità di imprenditore in capo all'autore del trasporto abusivo. La citata previsione
legislativa, ~~invero~~ statuisce, letteralmente, che è punito chiunque effettua un'attività
di trasporto di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione
prescritte dalla normativa vigente,* senza richiedere l'ulteriore requisito
dell'organizzazione imprenditoriale. Né il requisito dell'attività di imprenditore trova
una sua necessità ontologica nella ratio o finalità teleologica della fattispecie de qua,
la quale, invece, tende a reprimere l'attività di chiunque trasporti abusivamente rifiuti
speciali e non, con grave pregiudizio dell'integrità ambientale del territorio. *sf*

Va annullata, pertanto, l'ordinanza con rinvio al Tribunale di S. Maria C.V., essendo
necessaria una nuova valutazione di merito sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di
fatto e di diritto legittimanti l'arresto in flagranza de quo. [contra Cass. Sez. VI Sent.
n. 21172 del 28/03/07]

P. Q. M.

La Corte

Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale di S. Maria C.V.



Così deciso in Roma il 28/10/09

Il Presidente

(dott. P. Onorato)

Paolo Onorato

L'Estensore

(dott. M. Gentile)

Mario Gentile

